



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 89

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Villanova, Barbisan, Favero, Pan, Maino, Rizzotto, Zecchinato, Dolfin, Sponda, Vianello, Scatto e Cecchetto \*

### **DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 agosto 2021.

---

\* Con nota del 17 agosto 2021, prot. 12961 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 25 agosto 2021, prot. 13193 i consiglieri Favero e Pan hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 25 agosto 2021, prot. 13194 i consiglieri Maino, Rizzotto e Zecchinato hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 1° settembre 2021, prot. 13416 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 3 settembre 2021, prot. 13650 la consigliera Sponda ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 16 settembre 2021, prot. 14269 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 16 settembre 2021, prot. 14293 la consigliera Scatto ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 19 novembre 2021, prot. 17856 il consigliere Cecchetto ha sottoscritto la proposta di legge.

## **DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO**

*Relazione:*

*Con il presente progetto di legge la Regione intende promuovere e sostenere le iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e per la commemorazione e restituzione dell'onore dei militari fucilati.*

*La normativa di diritto penale militare vigente durante la Grande guerra del 1915-1918 prevedeva la pena di morte per fatti che considerava reato quali, come indicato da F. Cappellano in "Cadorna e le fucilazioni nell'esercito italiano (1915-1917) nel n. 23/2015 della rivista del Museo Storico Italiano guerra di Rovereto (TN) "lo sbandamento o l'abbandono di posto in combattimento, il tradimento, la diserzione, lo spionaggio, la rivolta, le vie di fatto contro un superiore, l'insubordinazione in faccia al nemico, la mancata consegna o l'abbandono di posto da parte di vedetta o di sentinella di fronte al nemico, la sollevazione di grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o arrendersi; inoltre lo spargimento di notizie, lancio di urla per incutere spavento o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento. La pena capitale era riservata anche ai comandanti per reati particolarmente gravi, quali ad esempio la resa di una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa e l'abbandono di comando in faccia al nemico. Le norme contenute nel codice penale furono integrate dalle disposizioni del Comando Supremo mediante bandi e dai criteri di applicazione delle norme penali adottati dai tribunali di guerra. La facoltà di emanare bandi, che avevano il valore di legge, da parte del comandante dell'esercito in guerra era concessa dall'art. 251 del codice penale."*

*Tra le disposizioni del Comando Supremo si ricorda la circolare n. 3525 del 28 settembre 1915 a firma del Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito italiano Luigi Cadorna (Pallanza, 4 settembre 1850 – Bordighera, 21 dicembre 1928) avente ad oggetto la "Disciplina di guerra" nella quale si prevedeva:*

*"IV. - Nessuno deve ignorare: che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell'onore, quella che porta alla vittoria od alla morte sulle linee avversarie; - ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto - prima che si infami - dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato da quello dell'ufficiale.*

*V. - Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà - inesorabile, esemplare, immediata - quella dei tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi."*

*Ai sensi delle presenti disposizioni di legge, per "fucilazioni" si intendono pertanto le esecuzioni capitali a seguito di "sentenza dei Tribunali militari di guerra", le "esecuzioni sommarie" e le "decimazioni per esempio", sostenute anche dalla circolare riservata nr. 2910 del 1° novembre 1916, nella quale L.*

*Cadorna, dopo aver approvato una decimazione per esempio del 31 ottobre 1916 riteneva: “non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente [i] maggiori responsabili e allorché [l']accertamento identità personale non è possibile, rimane ai comandanti il diritto ed il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte.”.*

*Lo scopo del progetto di legge è quello di promuovere e sostenere la ricerca storica sulle fucilazioni dei militari delle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Grande guerra e la loro commemorazione e non quello di disporre per legge la “riabilitazione storica” o la “riabilitazione penale” dei militari fucilati in quel periodo storico, giudizio che spetta, rispettivamente, alle componenti della società civile o alle competenti autorità penali.*

*Nel territorio della Regione Veneto si sono svolte alcune delle “fucilazioni” di militari dell’Esercito italiano durante il conflitto del 1915-1918; tra questi episodi si ricordano ad esempio:*

- Brigata Catanzaro, 141° reggimento, 27 maggio 1916, Altipiano d'Asiago, 12 fucilati per sbandamento di fronte al nemico;*
- 14° reggimento Bersaglieri, XL battaglione, 16 giugno 1916, Altipiano d'Asiago, 4 fucilati per sbandamento;*
- IV armata, XXXVI divisione, X batteria del I reggimento artiglieria da montagna, 1 fucilato per non aver tolto il sigaro di bocca mentre passava davanti a lui il generale Graziani il pomeriggio del 3 novembre 1917 a Noventa Padovana (PD) a seguito della cd. disfatta di Caporetto.*

*La ricerca storica su tali episodi della Prima guerra mondiale deriva dalla necessità di approfondire ulteriormente tali fatti.*

*Spesso le fucilazioni, infatti, non venivano nemmeno comunicate ai comandi superiori.*

*L’ordine di L. Cadorna del 26 maggio 1916 al generale comandante delle truppe nell’altopiano di Asiago a seguito della perdita di posizioni di difesa del settore di Asiago era il seguente: “L’ E.V. prenda le più energiche ed estreme misure: faccia fucilare se occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado appartengono.”.*

*Alcune informazioni sulle fucilazioni durante le Grande guerra si possono ricavare in particolare dalla cd. “Relazione Tommasi” (generale Antonio Tommasi: Taranto, 17 febbraio 1867 – Roma, 30 giugno 1949) conclusiva della commissione d’inchiesta sui fatti che portarono alla disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917-novembre 1917) che il Presidente del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando costituì con regio decreto n. 35 del 12 gennaio 1918.*

*Ma la Relazione Tommasi risulta ricostruire solo parzialmente gli episodi di fucilazioni avvenuti durante la Prima guerra mondiale, come si ricava da documenti conservati nell’archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’esercito e nell’Archivio Centrale dello Stato, da diari e lettere di militari alle famiglie, da interviste a reduci o lettere inviate ai quotidiani, da libri-testimonianze o dai registri delle parrocchie.*

*L’importanza di promuovere e sostenere la ricerca storica sulle fucilazioni di militari avvenute nella Regione del Veneto e la loro commemorazione si può osservare rispetto al sopra citato episodio avvenuto a Noventa padovana il 3 novembre 1917 a seguito della disfatta di Caporetto nei confronti del miliaire Alessandro Ruffini per ordine del generale Andrea Graziani (Bardolino, 15 luglio*

1864 – Prato, febbraio 1931). L'episodio fu sollevato da un giornale, l'Avanti, il 28 luglio 1919: "Noventa di Padova 3.11.1917. Ore 16,30 circa. Il generale Graziani vede sfilare una colonna di artiglieri di montagna. Un soldato, certo Ruffini di Castelfidardo, lo saluta tenendo la pipa in bocca. Il generale lo redarguisce e riscaldandosi inveisce e lo bastona. Il soldato non si muove. Molte donne e parecchi borghesi sono presenti. Un borghese interviene ed osserva al generale che quello non è il modo di trattare i nostri soldati. Il generale, infuriato, risponde: "Dei soldati io faccio quello che mi piace" e per provarlo fa buttare contro un muricciolo il Ruffini e lo fa fucilare immediatamente tra le urla delle povere donne inorridite. Poi ordina al tenente colonnello Folazzani (del 28° reggimento artiglieria campale) di farlo sotterrare. "È un uomo morto di asfissia" e salito sull'automobile riparte. Il t. colonnello non ha voluto nel rapporto porre la causa della morte. Tutti gli ufficiali del 28° Artiglieria campale possono testimoniare il fatto.". L'episodio trova conferma in quanto scritto dal parroco di Noventa padovana nell'atto di morte dei registri della parrocchia: "Ruffini Alessandro, figlio di Giacomo e di Bertoli Nazzarena, nato il 29 gennaio 1893 nella parrocchia di Castelfidardo, di condizione militare della 10° batteria, 34° reggimento artiglieria da campagna, morì il 3 Novembre 1917 alle ore 4 pom. per ordine del general Graziani fucilato alla schiena. Ricevette l'assoluzione e l'Olio Sacro. La sua salma dopo le esequie fu tumulata nel Cimitero Comunale.".

In sintesi, il progetto di legge si compone di n. 8 articoli:

- articolo 1: sono illustrate le finalità, che sono quelle di promuovere e sostenere iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e la commemorazione dei militari fucilati;
- articolo 2: si demanda alla intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la promozione e sostegno delle iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con il Ministero della difesa e con altri enti, pubblici o privati;
- articolo 3: si demanda alla intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la promozione e sostegno delle iniziative per la commemorazione dei militari fucilati, in collaborazione con gli enti locali dei territori nei quali si sono verificati gli eventi;
- articolo 4: è istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale", da celebrare annualmente;
- articolo 5: è istituito presso la Giunta regionale l' "Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale";
- articolo 6: è istituita la "Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale", con funzione di individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari fucilati, di stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale" di cui all'articolo 4 e di fornire pareri alla Giunta regionale su argomenti afferenti alle presenti disposizioni;
- articolo 7: la norma di copertura finanziaria;
- articolo 8: l'entrata in vigore della legge.

## **DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e per la commemorazione e restituzione dell'onore dei militari fucilati.

2. Ai sensi della presente legge, per "fucilazioni" si intendono le esecuzioni capitali a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, le esecuzioni sommarie e le decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all'epoca vigente.

### **Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.**

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sulle vicende di cui alla presente legge, la Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono ogni iniziativa per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con il Ministero della difesa e con altri enti, pubblici o privati, ai fini della loro conoscenza ed approfondimento storico.

### **Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.**

1. La Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono ogni iniziativa per la commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, in collaborazione con gli enti locali dei territori nei quali si sono verificati gli eventi di cui alla presente legge.

### **Art. 4 - Istituzione della "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale".**

1. È istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale", da celebrare annualmente il giorno stabilito dalla Consulta di cui all'articolo 5, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria storica e dell'onore dei militari fucilati.

### **Art. 5 - Istituzione dell' "Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale".**

1. I nomi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale nel territorio della

Regione Veneto, sono inseriti nell' "Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale" istituito presso la Giunta regionale.

2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.

**Art. 6 - Istituzione della "Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale".**

1. È istituita la "Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale" di seguito "Consulta", con funzione di:

- a) individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale;
- b) stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale";
- c) fornire pareri richiesti dalla Giunta regionale su argomenti afferenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che con le medesime modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, nomina un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), del comma 3.

3. Sono componenti della Consulta:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, con funzioni di vice presidente;
- b) due componenti della commissione consiliare competente in materia di cultura, di cui uno nominato dalla minoranza;
- c) il Direttore della struttura regionale competente in materia di cultura o un suo delegato;
- d) due rappresentanti delle Università del Veneto individuati di intesa fra le stesse;
- e) tre rappresentanti dei Comuni designati da ANCI Veneto;
- f) due rappresentanti delle Province e della Città metropolitana di Venezia designati da UPI Veneto;
- g) esperti aventi comprovata competenza sulle vicende della Prima guerra mondiale, in particolare sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute durante la Prima guerra mondiale.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.

5. La partecipazione dei componenti della Consulta all'attività della stessa è senza oneri a carico della Regione, salvo che per i rimborsi spese previsti per legge.

**Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione dell’articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 500,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.....	4
Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale. ....	4
Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.....	4
Art. 5 - Istituzione dell’ “Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.....	4
Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.....	5
Art. 7 - Norma finanziaria.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore.....	6